

SENATO DEL REGNO

Sessione 1921

Disegno di Legge presentato nella tornata del 15 Giugno 1921
dal Ministro dell'istruzione pubblica

OGGETTO

7. Fondazione in Roma di un Istituto italiano
di archeologia e storia dell'arte.

(Iniziato in Senato)

Commissari nominati dagli Uffici per l'esame del medesimo.

Ufficio 1° Sen. ^{re}		Canonica	pres. e rel.
„ 2° „		Ridola	
„ 3° „		Rava	
„ 4° „		Mariotti	
„ 5° „		Ruffini	segr.
„ 6° „		San Martino	
„ 7° „		De Cupis	

Relatore Sen.^{re} Canonica

Approvato dal Senato nella tornata del 9 agosto 1921

941
3858

9/8/921

(Inviato duplicato con nota
n. 1233-5698 del 28. 11. 921)

Senato del Regno

LEGISLATURA

XXVI

SESSIONE

1^a

Il Presidente sottoscritto attesta che il Senato nella seduta del 9 agosto 1921 ha approvato il progetto di legge del tenore seguente:

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte

Art. 1.

È fondato un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte con personalità giuridica e sede in Roma.

L'Istituto è destinato a raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e a tenerli al corrente. Pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico.

Art. 2.

L'Istituto è retto da un Presidente e da un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con Regio decreto, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica.

Il presidente dura in carica dieci anni, e può essere riconfermato.

I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio, la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, la rinnovazione è determinata dalla maggiore anzianità.

In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

Art. 3.

La biblioteca della direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione, è assegnata al nuovo Istituto.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio 1921-22, con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto per le spese inerenti ai fini dell'istituto italiano di archeologia e

storia dell'arte un annuo assegno fisso di lire 30,000; e verranno diminuiti rispettivamente di lire 20,000 e 10,000 gli stanziamenti dei capitoli n. 113 e 115 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1921-22 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Dalla denominazione del menzionato capitolo n. 115 dell'esercizio 1921-22 sono eliminate le parole « Biblioteca artistica e archeologica della direzione generale di antichità e belle arti ».

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte ha sede nei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

Con ordinanza del ministro della pubblica istruzione sono destinati in servizio presso detto Istituto un conservatore, un distributore e un usciere da scegliersi tra il personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte stabilirà un regolamento che dovrà essere approvato dal ministro della pubblica istruzione.



Melady

Archivio storico del Senato della Repubblica

5

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7).

4.8
9/8/21

Senatori votanti	163
Maggioranza	82
Senatori favorevoli	115
Senatori contrari	48
Senatori astenuti	

Il Senat. 



CAMERA DEI DEPUTATI N. 1088-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 9 agosto 1921

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

(CORBINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(DE NAVA)

nella seduta del 5 dicembre 1921

Fondazione in Roma di un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte

Seduta del 16 dicembre 1921

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che, già approvato dal Senato, si presenta al vostro esame, risponde a una alta finalità e ad un vero bisogno dei nostri studi. L'« Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte » in Roma, fondato con decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918, riceve dal presente disegno di legge più precisa figurazione e sufficiente finanziamento, senza del quale non avrebbe potuto in alcun modo vivere ed esercitare azione proficua.

Tra i molti Istituti scientifici stranieri che in Roma sorgono e fioriscono, sotto le vigili cure dei rispettivi Governi, e che a connazionali e ad italiani offrono mezzi e comodità di ricerche, è degno che l'Italia provveda al suo prestigio scientifico e al vantaggio degli studiosi con organi idonei

al progresso della cultura, e particolarmente di quelle branche di essa che più rispondono al suo genio e alle sue tradizioni.

Per quanto riguarda l'archeologia e la storia dell'arte, l'esperienza prova che è infinitamente disagevole, e talvolta impossibile, per gli studiosi, compiere le loro indagini nelle comuni biblioteche, dove necessariamente incompleto è il materiale bibliografico speciale, manca quello fotografico, ed è tolta, di solito, allo studioso, la possibilità di avere sott'occhio tutto quanto gli occorra per i riferimenti e i confronti indispensabili in tal ordine di indagini.

Un Istituto che assolva questo compito, in Roma, dove convengono d'ogni parte d'Italia e del mondo cultori d'archeologia e di storia dell'arte come a sede naturale dei loro studi, risponde a una vera necessità.

S'aggiunga che la sua fondazione non costa nulla, o quasi nulla, allo Stato. La sua suppellettile libraria, già ricca di circa 50,000 volumi, è tratta, com'è detto nello articolo 3, dalla Biblioteca della Direzione generale di Antichità e Belle Arti presso il Ministero dell'Istruzione, arricchitasi d'altri fondi cospicui, e s'andrà accrescendo ora mediante la pubblicazione di un bollettino bibliografico che sarà curato dall'Istituto e che riuscirà particolarmente utile agli studiosi, procurando insieme all'Istituto larga messe di pubblicazioni italiane e straniere. Inoltre, la sede, quale non si potrebbe desiderare nè più comoda nè più degna, è fornita dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione nel Palazzo di Venezia, e il personale addetto all'Istituto è tratto dal personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

Infine, al fabbisogno annuo è sufficientemente provveduto con un assegno fisso di lire 30,000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione, a partire dall'esercizio 1921-22, diminuendosi, insieme, rispettivamente di lire 20,000 e di lire 10,000 gli stanziamenti dei capitoli nn. 113 e 119 dello stato di previsione per l'esercizio 1921-22 e dei capitoli corrispondenti negli esercizi successivi.

Noi confidiamo che voi vorrete onorare del vostro voto un disegno di legge che, senza portare quasi nessun onere nuovo allo Stato, fornisce un nuovo valido strumento di lavoro e di progresso alla cultura italiana.

CALO', *relatore.*

Archivio storico del Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

Art. 1.

E' fondato un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte con personalità giuridica e sede in Roma.

L'Istituto è destinato a raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e a tenerli al corrente. Pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico.

Art. 2.

L'Istituto è retto da un presidente e da un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con Règio decreto, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica.

Il presidente dura in carica dieci anni, e può essere riconfermato.

I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio, la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, la rinnovazione è determinata dalla maggiore anzianità.

In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

Art. 3.

La biblioteca della direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione, è assegnata al nuovo Istituto.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio 1921-22, con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto per le spese inerenti ai fini dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte un annuo assegno fisso di lire 30,000; e verranno diminuiti rispettivamente di lire 20,000 e 10,000 gli stanziamenti dei capitoli n. 113 e 115 dello stato di previsione

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

medesimo per l'esercizio 1921-22 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Dalla denominazione del menzionato capitolo n. 115 dell'esercizio 1921-22 sono eliminate le parole «Biblioteca artistica e archeologica della direzione generale di antichità e belle arti».

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte ha sede nei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

Con ordinanza del ministro della pubblica istruzione sono destinati in servizio presso detto Istituto un conservatore, un distributore e un usciere da scegliersi tra il personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte stabilirà un regolamento che dovrà essere approvato dal ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Archivio storico del Senato della Repubblica

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1088

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 9 agosto 1921

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
(CORBINO)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DE NAVA)

Fondazione in Roma di un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte

Seduta del 5 dicembre 1921

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918, venne fondato in Roma un Istituto nazionale di archeologia e di storia dell'arte « per riunire e coordinare i mezzi utili per la ricerca, la sistemazione scientifica e lo studio delle antichità e delle opere d'arte ».

Nonostante il larghissimo scopo assegnato all'attività dell'Istituto in parola e forse per la stessa indeterminatezza di detto scopo, esso non potrà svolgere alcuna effettiva attività, anche perchè creato con un semplice decreto esecutivo, non fu in alcun modo finanziato.

Il disegno di legge che ho l'onore di presentarvi mira a rimediare a tale stato di cose, fondando in Roma un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, con uno scopo ben chiaro e definito: quello, cioè, di raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e di tenerli al corrente. Esso risponde ad un vivo bisogno dei nostri studi, del quale si fece autorevole interprete l'Accademia dei Lincei, che ebbe ad esprimere un fervido voto per la creazione di detto istituto.

Le biblioteche pubbliche non hanno i libri raccolti in sale, per materie, e con un servizio speciale. Perciò la richiesta di opere di archeologia e di storia dell'arte, la loro consultazione immediata, i raffronti indispensabili col materiale fotografico non si possono, in genere, compiere punto nelle sale delle biblioteche in parola, o per lo meno non si possono compiere se non con enorme lentezza e con grande difficoltà. Di qui il forzato affluire degli studiosi nostri agli istituti stranieri mentre non è chi non vede la grande inopportunità della cosa.

Ciò fa sentire più forte il bisogno che sorga in Roma una biblioteca archeologica italiana, che sia il prodotto dei nostri studi e della nostra attività.

A tale scopo risponde il disegno di legge che dà vita all'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, senza importare alcun nuovo onere al bilancio, in quanto alla spesa occorrente si provvede con semplice storno (articolo 4); e io confido che voi, onorevoli signori deputati, vorrete onorarlo del vostro suffragio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

Art. 1.

E' fondato un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte con personalità giuridica e sede in Roma.

L'Istituto è destinato a raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e a tenerli al corrente. Pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico.

Art. 2.

L'Istituto è retto da un presidente e da un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con Regio decreto, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica.

Il presidente dura in carica dieci anni, e può essere riconfermato.

I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio, la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, la rinnovazione è determinata dalla maggiore anzianità.

In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

Art. 3.

La biblioteca della direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione, è assegnata al nuovo Istituto.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio 1921-22, con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto per le spese inerenti ai fini dell'Istituto italiano di archeologia e storia d'arte un annuo assegno fisso di lire 30,000; e verranno diminuiti rispettivamente di lire 20,000 e 10,000 gli stanziamenti dei capitoli nn. 113 e 115 dello stato di previsione

medesimo per l'esercizio 1921-22 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Dalla denominazione del menzionato capitolo n. 115 dell'esercizio 1921-22 sono eliminate le parole « Biblioteca artistica e archeologica della direzione generale di antichità e belle arti ».

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte ha sede nei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

Con ordinanza del ministro della pubblica istruzione sono destinati in servizio presso detto Istituto un conservatore, un distributore e un usciere da scegliersi tra il personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte stabilirà un regolamento che dovrà essere approvato dal ministro della pubblica istruzione.

Per il Presidente del Senato

MELCIDA.

Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DEL REGNO (N. 7-A)

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

COMPOSTO DEI SENATORI

TAMASSIA, *presidente e relatore*, RUFFINI, *segretario*, RIDOLA, RAVA, MARIOTTI,
SAN MARTINO e DE CUPIS

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA TORNATA DEL 15 GIUGNO 1921

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte

ONOREVOLI COLLEGHI. — Un decreto luogotenenziale del 17 ottobre 1918 fondava in Roma un *istituto nazionale di archeologia e di storia dell'arte*. E il decreto stesso ne additava lo scopo: « per riunire e coordinare i mezzi utili per la ricerca e la sistemazione scientifica e lo studio delle antichità e delle opere d'arte ». L'Italia che con la Grecia ha, per così dire, un meraviglioso sottosuolo artistico, che restituisce all'ammirazione universale i monumenti ch'esso conserva nel suo grembo, non poteva, proprio essa, mancare di un'istituzione, onde già si gloriavano di aver fondato sul suolo stesso italiano, altri Stati. L'esecuzione di quel decreto luogotenenziale era tuttavia impedita, come dice il progetto ministeriale, dalla non avvenuta assegnazione di fondi. L'istituto creato dalla carta restava sulla carta.

Il ministro Croce opportunamente ridusse a più modesti intenti la portata del decreto; e presentò, quindi, il progetto di legge di cui si discorre, dandogli uno scopo limitato e preciso, superando perfino le difficoltà finanziarie, giac-

chè il finanziamento dell'istituto, di cui si prepara la creazione, è ottenuto grazie a un rimaneggiamento dello stato di previsione del Ministero della P. I. e all'assegnazione di un medico personale, già compreso e in servizio, nel ruolo degli impiegati del ministero stesso.

Così l'ente, cui ad ogni effetto di legge, viene riconosciuto la personalità giuridica, senza nuovi aggravii di bilancio, può disporre di un fondo di L. 30 mila annue e dell'opera di tre impiegati, nonchè di una sede decorosa nel Palazzo Venezia in Roma.

Per ora, si può ritenere che, giusta i limitati fini dell'istituto, può bastare una tale sistemazione economica dell'ente stesso. L'istituto, infatti, si propone di raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte, concentrando così in apposite sale tutto quel materiale bibliografico, tenuto al corrente, e che disperso in varie raccolte, non solo non era di facile consultazione per lo studioso, ma non poteva mai acquistare quella unità organica e tecnica, che solo si ottiene grazie all'u-

nicità dei criteri che ispirano e mantengono la raccolta adeguata alla esigenza degli studi. Sorge, in realtà, una biblioteca archeologica, il cui nucleo fondamentale è costituito dall'attribuzione ad essa del materiale bibliografico di pertinenza della direzione generale delle antichità e belle arti, presso il Ministero dell'Istruzione.

La vostra Commissione è ben lieta di proporvi l'approvazione del presente progetto di legge, che comprende anche la costituzione del Consiglio e della Presidenza che dirigerà il nuovo Ente.

E poichè nell'art. 1 è detto che l'Istituto pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico, parve alla vostra Commissione non inopportuno il voto che, quando l'Istituto avrà non solo iniziato ma affermato vigorosamente la sua attività, possa esso stesso farsi editore delle Notizie degli Scavi e del bollettino d'arte, pubblicazioni queste che non si potrebbero ormai disgiungere dalle finalità dell'Ente.

Addi 30 luglio 1921.

TAMASSIA, *relatore.*

DISEGNO DEL MINISTERO

Art. 1.

È fondato un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte con personalità giuridica e sede in Roma.

L'Istituto è destinato a raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e a tenerli al corrente. Pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico.

Art. 2.

L'Istituto ~~si~~ ^è compone di un Presidente e di un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con Regio decreto, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica.

Il presidente dura in carica dieci anni, e può essere ~~rinnovato~~ ^{riconfermato}.

I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio, la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, ~~è determinata dalla maggiore anzianità~~

In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

Art. 3.

La biblioteca della direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione, è assegnata al nuovo Istituto, ~~serbandosi il diritto di uso della detta direzione.~~

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio 1921-22, con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto per le spese inerenti ai fini dell'istituto italiano di archeologia e storia dell'arte un annuo assegno fisso di lire 30,000; e verranno diminuiti rispettivamente di lire 20,000 e 10,000 gli stanziamenti dei capitoli n. 113 e 115 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1921-22 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

~~DISEGNO DELL'UFFICIO CENTRALE~~~~Art. 1.~~

~~Identico.~~

Art. 2.

~~Identico.~~

Il presidente dura in carica dieci anni e può essere riconfermato.

~~Identico.~~

~~successivi~~, la rinnovazione è determinata dalla maggiore anzianità.

~~Identico.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico.~~

Dalla denominazione del menzionato capitolo n. 115 dell'esercizio 1921-22 sono eliminate le parole « Biblioteca artistica e archeologica della direzione generale di antichità e belle arti ».

~~Art. 5.~~

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte usufruisce gratuitamente dei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

Con ordinanza del ministro della pubblica istruzione sono destinati in servizio presso detto Istituto un conservatore, un distributore e un usciere da scegliersi tra il personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte stabilirà un regolamento che dovrà essere approvato dal ministro della pubblica istruzione.

~~Identico.~~

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte ha sede nei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

~~Identico.~~

~~Art. 6.~~

~~Identico.~~

DISEGNO DEL MINISTERO

Art. 1.

È fondato un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte con personalità giuridica e sede in Roma.

L'Istituto è destinato a raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e a tenerli al corrente. Pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico.

Art. 2.

L'Istituto ~~si compone~~ ^{è diretto da} di un Presidente e da un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con Regio decreto, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica.

Il presidente dura in carica dieci anni, e può essere ~~rinnovato~~ ^{riconfermato}.

I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio, la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, ~~è determinata dalla maggiore anzianità~~.

In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

Art. 3.

La biblioteca della direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione, è assegnata al nuovo Istituto, ~~servendosi il diritto di uso della detta direzione~~.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio 1921-22, con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto per le spese inerenti ai fini dell'istituto italiano di archeologia e storia dell'arte un annuo assegno fisso di lire 30,000; e verranno diminuiti rispettivamente di lire 20,000 e 10,000 gli stanziamenti dei capitoli n. 113 e 115 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1921-22 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

DISEGNO DELL'UFFICIO CENTRALE

Art. 1.

~~Identico.~~

Art. 2.

~~Identico.~~

Il presidente dura in carica dieci anni e può essere riconfermato.

~~Identico.~~

~~Identico.~~ ~~successivi~~, la rinnovazione è determinata dalla maggiore anzianità.

~~Identico.~~

Art. 3.

~~Identico.~~

Art. 4.

~~Identico.~~

SENATO DEL REGNO (N. 7-A)

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

COMPOSTO DEI SENATORI

TAMASSIA, *presidente e relatore*, RUFFINI, *segretario*, RIDOLA, RAVA, MARIOTTI,
SAN MARTINO e DE CUPIS

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

NELLA TORNATA DEL 15 GIUGNO 1921

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte

ONOREVOLI COLLEGHI. — Un decreto luogotenenziale del 17 ottobre 1918 fondava in Roma un *istituto nazionale di archeologia e di storia dell'arte*. E il decreto stesso ne additava lo scopo: « per riunire e coordinare i mezzi utili per la ricerca e la sistemazione scientifica e lo studio delle antichità e delle opere d'arte ». L'Italia che con la Grecia ha, per così dire, un meraviglioso sottosuolo artistico, che restituisce all'ammirazione universale i monumenti ch'esso conserva nel suo grembo, non poteva, proprio essa, mancare di un'istituzione. onde già si gloriavano di aver fondato sul suolo stesso italiano, altri Stati. L'esecuzione di quel decreto luogotenenziale era tuttavia impedita, come dice il progetto ministeriale, dalla non avvenuta assegnazione di fondi. L'istituto creato dalla carta restava sulla carta.

Il ministro Croce opportunamente ridusse a più modesti intenti la portata del decreto; e presentò, quindi, il progetto di legge di cui si discorre, dandogli uno scopo limitato e preciso, superando perfino le difficoltà finanziarie, giac-

chè il finanziamento dell'istituto, di cui si prepara la creazione, è ottenuto grazie a un rimaneggiamento dello stato di previsione del Ministero della P. I. e all'assegnazione di un modico personale, già compreso e in servizio, nel ruolo degli impiegati del ministero stesso.

Così l'ente, cui ad ogni effetto di legge, viene riconosciuto la personalità giuridica, senza nuovi aggravii di bilancio, può disporre di un fondo di L. 30 mila annue e dell'opera di tre impiegati, nonchè di una sede decorosa nel Palazzo Venezia in Roma.

Per ora, si può ritenere che, giusta i limitati fini dell'istituto, può bastare una tale sistemazione economica dell'ente stesso. L'istituto, infatti, si propone di raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte, concentrando così in apposite sale tutto quel materiale bibliografico, tenuto al corrente, e che disperso in varie raccolte, non solo non era di facile consultazione per lo studioso, ma non poteva mai acquistare quella unità organica e tecnica, che solo si ottiene grazie all'u-

nicità dei criteri che ispirano e mantengono la raccolta adeguata alla esigenza degli studi. Sorge, in realtà, una biblioteca archeologica, il cui nucleo fondamentale è costituito dall'attribuzione ad essa del materiale bibliografico di pertinenza della direzione generale delle antichità e belle arti, presso il Ministero dell'Istruzione.

La vostra Commissione è ben lieta di proporvi l'approvazione del presente progetto di legge, che comprende anche la costituzione del Consiglio e della Presidenza che dirigerà il nuovo Ente.

E poichè nell'art. 1 è detto che l'Istituto pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico, parve alla vostra Commissione non inopportuno il voto che, quando l'Istituto avrà non solo iniziato ma affermato vigorosamente la sua attività, possa esso stesso farsi editore delle Notizie degli Scavi e del bollettino d'arte, pubblicazioni queste che non si potrebbero ormai disgiungere dalle finalità dell'Ente.

Addì 30 luglio 1921.

TAMASSIA, *relatore.*

DISEGNO DEL MINISTERO

Art. 1.

È fondato un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte con personalità giuridica e sede in Roma.

L'Istituto è destinato a raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e a tenerli al corrente. Pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico.

Art. 2.

L'Istituto si compone di un Presidente e di un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con Regio decreto, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica.

Il presidente dura in carica dieci anni, e può essere rinnovato.

I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio, la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, è determinata dalla maggiore anzianità.

In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

Art. 3.

La biblioteca della direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione, è assegnata al nuovo Istituto serbandosi il diritto di uso della detta direzione.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio 1921-22, con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto per le spese inerenti ai fini dell'istituto italiano di archeologia e storia dell'arte un annuo assegno fisso di lire 30,000; e verranno diminuiti rispettivamente di lire 20,000 e 10,000 gli stanziamenti dei capitoli n. 113 e 115 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1921-22 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

DISEGNO DELL'UFFICIO CENTRALE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Il presidente dura in carica dieci anni e può essere riconfermato.

Identico.

successivi, la rinnovazione è determinata dalla maggiore anzianità.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Dalla denominazione del menzionato capitolo n. 115 dell'esercizio 1921-22 sono eliminate le parole «Biblioteca artistica e archeologica della direzione generale di antichità e belle arti».

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte usufruisce gratuitamente dei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

Con ordinanza del ministro della pubblica istruzione sono destinati in servizio presso detto Istituto un conservatore, un distributore e un usciere da scegliersi tra il personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte stabilirà un regolamento che dovrà essere approvato dal ministro della pubblica istruzione.

Identico.

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte ha sede nei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

Identico.

Art. 6.

Identico.

SENATO DEL REGNO (N. 7-A)

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

COMPOSTO DEI SENATORI

TAMASSIA, *presidente e relatore*, RUFFINI, *segretario*, RIDOLA, RAVA, MARIOTTI,
SAN MARTINO e DE CUPIS

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA TORNATA DEL 15 GIUGNO 1921

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte

Uscita bozza corretta
e impaginata verso
domattina alle 10
Tommasini
20/7

2

ONOREVOLI COLLEGGHI. — Un decreto luogotenenziale del 17 ottobre 1918 fondava in Roma un istituto nazionale di archeologia e di storia dell'arte. E il decreto stesso ne additava lo scopo: per riunire e coordinare i mezzi utili per la ricerca e la sistemazione scientifica e lo studio delle antichità e delle opere d'arte. L'Italia che con la Grecia ha, per così dire, il più meraviglioso sottosuolo artistico, che restituisce all'ammirazione universale i monumenti ch'esso conserva nel suo grembo, non poteva proprio essa mancare di un'istituzione. onde già si gloriavano di aver fondato sul suolo stesso italiano, altri Stati. L'esecuzione di quel decreto luogotenenziale era impedita, come dice il progetto ministeriale, dalla non avvenuta assegnazione di fondi. L'istituto creato dalla carta restava sulla carta.

Il ministro Croce opportunamente ridusse a più modesti intenti la portata del decreto e presentò, quindi, il progetto di legge di cui si discorre, dandogli uno scopo limitato e preciso, superando perfino le difficoltà finanziarie, giacché il finanziamento dell'istituto di cui si prepara la creazione è ottenuto grazie a un rimaneggiamento dello stato di previsione del Ministero della P. I. e all'assegnazione di un modico personale, già compreso e in servizio, nel ruolo degli impiegati del ministero stesso.

Così l'ente, cui ad ogni effetto di legge, viene riconosciuto la personalità giuridica, senza nuovi aggravii di bilancio, può disporre di un fondo di L. 30 mila annue e di tre impiegati, nonché di una sede decorosa nel Palazzo Venezia in Roma.

Per ora, si può ritenere che giusta i limitati fini dell'istituto può bastare una tale sistemazione economica dell'ente stesso. L'istituto si propone di raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte, concentrando così in apposite sale tutto quel materiale bibliografico, tenuto al corrente, e che disperso in varie raccolte non solo non era di facile consultazione per lo studioso, ma non poteva mai acquistare quella unità organica e tecnica, che solo si ottiene grazie all'unicità dei criteri che la creano e mantengono la raccolta adeguata alla esigenza degli studi. Sorge, in realtà, una biblioteca archeologica, il cui nucleo fondamentale è costituito dall'attribuzione ad essa del materiale bibliografico

un
lits

1/2

1/2

Stuttoria

1/2

1/2

dell'opera di

infatti,

1/2

ispirano

3

Di pertinenza della

esistente presso la direzione generale delle antichità e belle arti, presso il Ministero dell'Istruzione.

La vostra Commissione è ben lieta di proporvi l'approvazione del presente progetto di legge, che comprende anche la costituzione del Consiglio e della Presidenza che lo dirigerà

E poichè nell'art. 1 è detto che l'Istituto pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico, parve alla vostra Commissione non inopportuno il voto che quando l'Istituto avrà non solo iniziato ma affermato vigorosamente la sua attività, possa esso stesso farsi editore delle Notizie degli Scavi e del bollettino d'arte, pubblicazioni queste che non si potrebbero disgiungere dalle finalità dell'Ente.

Addi 30 luglio 1921.

TAMASSIA, relatore.

per il nuovo Ente.

mai

L

Archivio storico della Repubblica

4

Segue a legge
del Ministero

DISEGNO DI LEGGE

Dell' Ufficio Centrale

identico

Art. 1.

È fondato un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte con personalità giuridica e sede in Roma.

L'Istituto è destinato a raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e a tenerli al corrente. Pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico.

identico

Art. 2.

L'Istituto si compone di un Presidente e di un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con Regio decreto, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica.

Il presidente dura in carica dieci anni, e può essere rinnovato.

I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio, la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, è determinata dalla maggiore anzianità.

Di confermare?

Il ecc.

identico | In rinnovazione

In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

Art. 3.

identico

La biblioteca della direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione, è assegnata al nuovo Istit.

5

Ufficio Direzione
del Ministero

Disegno App. Centrale

tuto serbandosi il diritto di uso della detta direzione.

identico

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio 1921-22, con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto per le spese inerenti ai fini dell'istituto italiano di archeologia e storia dell'arte un annuo assegno fisso di lire 30,000; e verranno diminuiti rispettivamente di lire 20,000 e 10,000 gli stanziamenti dei capitoli n. 113 e 115 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1921-22 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Dalla denominazione del menzionato capitolo n. 115 dell'esercizio 1921-22 sono eliminate le parole « Biblioteca artistica e archeologica della direzione generale di antichità e belle arti ».

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte usufruisce gratuitamente dei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

ha fede nei

L'Istituto ecc.

J. Lombardo

Con ordinanza del ministro della pubblica istruzione sono destinati in servizio presso detto Istituto un conservatore, un distributore e un usciere da scegliersi tra il personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte stabilirà un regolamento che dovrà essere approvato dal ministro della pubblica istruzione.

identico

1794

SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del _____

PROCESSO VERBALE

MEMBRI INTERVENUTI

Addi 29 luglio 1921

*Tamassio
De Cypis
Bidolo
Ruffini
Mariotti*

L'Ufficio Centrale pel disegno di legge:
*Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia
e storia dell'arte (7)*

riunitosi alle ore 15,30 coll'intervento dei controdescritti signori Senatori,
si è costituito nominando:

Presidente il Senatore *Tamassio*
Segretario id. *Ruffini*

*Dopo breve discussione si delibera
di approvare il disegno, nominando
relatore, con mandato d'ordine, il
Senatore *Tamassio**

IL SEGRETARIO

F. Ruffini

IL PRESIDENTE

Tamassio

SENATO DEL REGNO

(N. 7)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(CROCE)

NELLA TORNATA DEL 15 GIUGNO 1921

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918 venne fondato in Roma un Istituto nazionale di archeologia e di storia dell'arte « per riunire e coordinare i mezzi utili per la ricerca, la sistemazione scientifica e lo studio delle antichità e delle opere d'arte ».

Nonostante il larghissimo scopo assegnato all'attività dell'Istituto in parola e forse per la stessa indeterminatezza di detto scopo, esso non potrà svolgere alcuna effettiva attività, anche perchè, creato con un semplice decreto esecutivo, non fu in alcun modo finanziato.

Il disegno di legge che ho l'onore di presentarvi mira a rimediare a tale stato di cose, fondando in Roma un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, con uno scopo ben chiaro e definito: quello, cioè, di raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e di tenerli al corrente. Esso risponde ad un vivo bisogno dei nostri studi, del quale si fece autorevole interprete l'Accademia dei Lincei, che ebbe ad esprimere un fervido voto per la creazione di detto istituto.

Le biblioteche pubbliche non hanno i libri raccolti in sale, per materie e con un servizio speciale. Perciò la richiesta di opere di archeologia e di storia dell'arte, la loro consul-

tazione immediata, i raffronti indispensabili col materiale fotografico non si possono, in genere, compiere punto nelle sale delle biblioteche in parola, o per lo meno non si possono compiere se non con enorme lentezza e con grande difficoltà. Di qui il forzato affluire degli studiosi nostri agli istituti stranieri, e specialmente all'istituto archeologico germanico.

Il Governo non ha creduto di avvalersi di un diritto di confisca *ex jure belli* per impadronirsi della biblioteca dell'Istituto archeologico germanico; ma la restituzione alla Germania della biblioteca dell'Istituto archeologico, pur essendosi subordinata a tutte le garanzie necessarie ed atte ad assicurare ai nostri studiosi la consultazione e lo studio delle opere in essa contenute, ha fatto sentire più forte il bisogno che sorgesse in Roma una biblioteca archeologica italiana, che fosse il prodotto dei nostri studi e della nostra attività.

A tale scopo risponde il disegno di legge che dà vita all'istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, senza importare alcun nuovo onere al bilancio, in quanto alla spesa occorrente si provvede con semplice storno (articolo 4); ed io confido che voi onorevoli colleghi, vorrete onorarlo del vostro suffragio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È fondato un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte con personalità giuridica e sede in Roma.

L'Istituto è destinato a raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e a tenerli al corrente. Pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico.

Art. 2.

L'Istituto si compone di un Presidente e di un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con Regio decreto, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica.

Il presidente dura in carica dieci anni, e può essere rinnovato.

I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio, la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, è determinata dalla maggiore anzianità.

In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

Art. 3.

La biblioteca della direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione, è assegnata al nuovo Istito

tuto serbandosi il diritto di uso della detta direzione.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio 1921-22, con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto per le spese inerenti ai fini dell'istituto italiano di archeologia e storia dell'arte un annuo assegno fisso di lire 30,000; e verranno diminuiti rispettivamente di lire 20,000 e 10,000 gli stanziamenti dei capitoli n. 113 e 115 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1921-22 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Dalla denominazione del menzionato capitolo n. 115 dell'esercizio 1921-22 sono eliminate le parole « Biblioteca artistica e archeologica della direzione generale di antichità e belle arti ».

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte usufruisce gratuitamente dei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

Con ordinanza del ministro della pubblica istruzione sono destinati in servizio presso detto Istituto un conservatore, un distributore e un usciere da scegliersi tra il personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte stabilirà un regolamento che dovrà essere approvato dal ministro della pubblica istruzione.

1. 7

SENATO DEL REGNO

DISEGNO DI LEGGE


presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(Croce)

~~11~~
nella Tornata del 15. gennaio 1921
-/-/-

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte.

=====



CAMERA DEI DEPUTATI N. 1222

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
(CROCE)

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte

Seduta del 31 gennaio 1921

ONOREVOLI ^{Colleghi!} Con decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918 venne fondato in Roma un Istituto nazionale di archeologia e di storia dell'arte « per riunire e coordinare i mezzi utili per la ricerca, la sistemazione scientifica e lo studio delle antichità e delle opere d'arte ».

Nonostante il larghissimo scopo assegnato all'attività dell'Istituto in parola e forse per la stessa indeterminatezza di detto scopo, esso non potrà svolgere alcuna effettiva attività, anche perchè, creato con un semplice decreto esecutivo, non fu in alcun modo finanziato.

Il disegno di legge che ho l'onore di presentarvi mira a rimediare a tale stato di cose, fondando in Roma un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, con uno scopo ben chiaro e definito: quello, cioè, di raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e di tenerli al corrente. Esso risponde ad un vivo bisogno dei nostri studi, del quale si fece autorevole interprete l'Accademia dei Lincei, che ebbe ad esprimere un fervido voto per la creazione di detto istituto.

Le biblioteche pubbliche non hanno i libri raccolti in sale, per materie, e con un servizio speciale. Perciò la richiesta di opere di archeologia e di storia dell'arte, la loro

consultazione immediata, i raffronti indispensabili col materiale fotografico non si possono, in genere, compiere punto nelle sale delle biblioteche in parola, o per lo meno non si possono compiere se non con enorme lentezza e con grande difficoltà. Di qui il forzato affluire degli studiosi nostri agli istituti stranieri, e specialmente all'istituto archeologico germanico.

Il Governo non ha creduto di avvalersi di un diritto di confisca *ex jure belli* per impadronirsi della biblioteca dell'Istituto archeologico germanico; ma la restituzione alla Germania della biblioteca dell'Istituto archeologico, pur essendosi subordinata a tutte le garanzie necessarie ed atte ad assicurare ai nostri studiosi la consultazione e lo studio delle opere in essa contenute, ha fatto sentire più forte il bisogno che sorgesse in Roma una biblioteca archeologica italiana, che fosse il prodotto dei nostri studi e della nostra attività.

A tale scopo risponde il disegno di legge che dà vita all'istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, senza importare alcun nuovo onere al bilancio, in quanto alla spesa occorrente si provvede con semplice storno (art. 4); e io confido che voi, onorevoli ~~gnori deputati~~, vorrete onorarlo del vostro suffragio.

Colleghi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È fondato un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte con personalità giuridica e sede in Roma.

L'Istituto è destinato a raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e a tenerli al corrente. Pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico.

Art. 2.

L'Istituto si compone di un Presidente e di un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con Regio decreto, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica.

Il presidente dura in carica dieci anni, e può essere rinnovato.

I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio, la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, è determinata dalla maggiore anzianità.

In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

Art. 3.

La biblioteca della direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione, è assegnata al nuovo Istituto, serbandosi il diritto di uso della detta direzione.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio ~~1920-21~~, con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto per le spese inerenti ai fini dell'istituto italiano di archeologia e storia dell'arte un annuo assegno fisso di lire 30.000; e verranno diminuiti rispettivamente di lire 20.000 e 10.000 gli stanziamenti dei capitoli n. 11¹ e 11² dello stato di previsione medesimo per l'esercizio ~~1920-21~~ e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Dalla denominazione del menzionato capitolo n. 11² dell'esercizio ~~1920-21~~ sono



1- 1921-22
L 3 F 5
1921-22
5H 1921-22

eliminate le parole « Biblioteca artistica e archeologica della direzione generale di antichità e belle arti ».

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte usufruisce gratuitamente dei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione sono destinati in servizio presso detto Istituto un conservatore, un distributore e un usciere, da scegliersi tra il personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte stabilirà un regolamento che dovrà essere approvato dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Archivio storico del Senato della Repubblica

S
113

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

7

RE D' ITALIA

Veduto l'articolo 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione è autorizzato a presentare al Parlamento un disegno di legge concernente:
Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte,
e a sostenerne la discussione.

Dato a Roma, addì 2 Giugno 1921.

Vittorio Emanuele

Evola

W⁰⁴